Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 febbraio 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(758)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1959, n. 1322.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Padre Eugenio Barsanti e Felice Matteucci », istituita in Firenze.

N. 1322. Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto della Fondazione « Padre Eugenio Barsanti e Felice Matteucci », istituita in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1959, n. 1323.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta a favore dello Stato per la Biblioteca nazionale centrale di Roma.

N. 1323. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata la accettazione della donazione disposta a favore dello Stato per la Biblioteca nazionale centrale di Roma, di una raccolta di autografi, di libri, di manoscritti e documenti vari, per un complesso di n. 13.510 unità bibliografiche, disposto dai signori Nella ed Emanuele Orano, con atto pubblico rogato in data 5 dicembre 1958 dal dott. Nicolò Bruno, notaio in Roma, al n. 35 di repertorio, registrato il 12 dicembre 1958.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. 1324.

Mutazione del fine, cambiamento di denominazione e approvazione dello statuto dell'Opera Pia « Associazione pro bambini malarici », con sede in Roma.

N. 1324. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono approvati la mutazione del fine, il cambiamento di denominazione e il nuovo statuto organico dell'Opera Pia « Associazione pro bambini malarici », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1959, n. 1325.

Scioglimento della Società di scienze naturali ed economiche, con sede in Palermo.

N. 1325. Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società di scienze naturali ed economiche, con sede in Palermo, viene sciolta e il patrimonio di detta Società è devoluto alla Accademia di scienze, lettere ed arti di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 40. — VILLA

LEGGE 1° febbraio 1960, n. 26.

Riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ruoli organici del personale direttivo, del personale di concetto, del personale esecutivo e del personale ausiliario del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previsti dalle tabelle I, II, III e IV allegate al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, ratificato con legge 5 luglio 1951, n. 519, e modificate con l'articolo 16, comma quarto, della legge 14 giugno 1949, n. 410, sono rispettivamente sostituiti dai ruoli organici stabiliti dalle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 2.

Le assunzioni alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale direttivo, del personale di concetto e del personale esecutivo, di cui alle annesse tabelle I, II e III sono effettuate mediante pubblico concorso per esami.

Le assunzioni alla qualifica iniziale del ruolo del personale ausiliario, di cui all'annessa tabella IV, sono effettuate mediante pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale tecnico di vigilanza della carriera direttiva, gli aspiranti devono aver conseguito, presso una Università od un Istituto superiore dello Stato, il diploma di laurea in ingegneria e la relativa abilitazione professionale.

Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, gli aspiranti devono aver conseguito, presso una Università od un Istituto superiore dello Stato, uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di laurea in giurisprudenza oppure in scienze politiche e sociali;

b) diploma di laurea in economia e commercio o titolo equipollente.

Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto, gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra o di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore; diploma di perito industriale, diploma di maturità scientifica o titolo equipollente secondo il vecchio ordinamento scolastico (sezione fisico-matematica);

b) diploma di abilitazione del corso superiore dell'Istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria), diploma di licenza dell'Istituto commerciale (perito o ragioniere commerciale), diploma dell'Istituto tecnico (sezione ragioneria) o titolo equipollente;

c) diploma di maturità artistica conseguito presso i licei artistici o diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali.

Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale della carriera esecutiva, gli aspiranti debbono essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale ausiliario, gli aspiranti debbono essere in possesso della licenza di quinta classe elementare.

Art. 3.

Nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, i seguenti contingenti di posti saranno conferiti ad impiegati che risultino in possesso di uno dei titoli di studio indicati alla lettera *b)* del comma quarto del precedente art. 2 ovvero che siano stati a suo tempo inquadrati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557:

ispettore generale	posti	n.	2
ispettore capo	»	»	5
ispettore principale	»	»	7
ispettore di 1ª, 2ª e 3ª classe . . .	»	»	26

Art. 4.

Gli impiegati appartenenti al ruolo del personale esecutivo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che provengano dai ruoli della Amministrazione dei lavori pubblici — Corpo del Genio civile — e che abbiano conservato, all'atto dell'inquadramento nel ruolo dell'Ispettorato generale predetto, le qualifiche proprie della categoria dei disegnatori rivestite nel ruolo di provenienza, possono essere collocati a loro domanda, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale del ruolo del personale di concetto, di cui all'annessa tabella II, con decorrenza agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1955, n. 1053.

La domanda prevista dal comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui alle tabelle annesse alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino da almeno un anno distaccati a prestare servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e presentino apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, potranno essere rispettivamente trasferiti nei ruoli organici di cui alle annesse tabelle II e III, con le modalità previste dai commi secondo e terzo dell'articolo 200 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

E' istituito un ruolo del personale salariato del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, secondo la pianta organica fissata dalla tabella V annessa alla presente legge.

Nella categoria degli operai specializzati possono essere effettuate assunzioni anche oltre i posti previsti dalla pianta organica per detta categoria, purchè siano lasciati vacanti altrettanti posti di capi operai.

Nella prima attuazione della presente legge, in deroga a quanto disposto dall'art. 8, n. 2, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, i capi operai previsti dalla annessa tabella V saranno nominati a scelta tra gli operai specializzati, di cui alla tabella stessa, che abbiano prestato effettivo servizio in detta categoria almeno per un anno, riportando la qualifica di « ottimo ».

Art. 8.

I posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli potranno essere conferiti soltanto per il numero eccedente quello complessivo degli impiegati dei relativi ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e degli impiegati non di ruolo di categoria corrispondente in servizio alla data del bando di concorso.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli di cui alle annesse tabelle I, II e III potranno essere conferiti, in misura non superiore alla metà, e per quanto riguarda il solo ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto anche in deroga alla disposizione contenuta nel comma precedente, mediante concorsi per titoli ed esami per i posti delle carriere direttive e mediante concorsi per titoli per i posti delle carriere di concetto ed esecutiva, riservati agli impiegati che alla data di entrata in vigore della legge 16 novembre 1957, n. 1122, già appartenevano al personale di ruolo e non di ruolo di carriere inferiori dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e che risultino in possesso di uno dei titoli di studio rispettivamente prescritti per i singoli ruoli dal precedente art. 2, salvo quanto disposto dal successivo comma quinto del presente articolo.

I vincitori dei concorsi di cui al comma precedente prenderanno posto nei rispettivi ruoli dopo coloro che saranno inquadrati nei ruoli stessi in applicazione dei primi due commi del successivo art. 10.

Nei concorsi pubblici che verranno banditi entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli di cui alle allegate tabelle, la metà dei posti a concorso sarà riservata al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio per legittimo atto di nomina o di assunzione presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e che, per quanto riguarda i ruoli previsti dalle tabelle I, II, III e IV, risulti in possesso del titolo di studio rispettivamente prescritto dal precedente art. 2, ovvero si trovi nelle condizioni previste dall'art. 161, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, relativamente al concorso per il ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, o nelle condizioni previste dall'art. 173, comma quarto,

del predetto testo unico, relativamente al concorso per il ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto.

Ai concorsi per il ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto da bandirsi ai sensi dei precedenti commi secondo e quarto, e limitatamente ad un terzo dei posti riservati, potrà essere ammesso anche il personale indicato nei commi stessi, il quale, in luogo di uno degli specifici titoli di studio previsti dal comma quinto del precedente art. 2, risulti in possesso di uno degli altri diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, che normalmente consentono la ammissione ai concorsi delle carriere amministrative e tecniche del personale di concetto.

Per la partecipazione ai concorsi previsti dal presente articolo, nei riguardi del personale contemplato dai precedenti commi secondo, quarto e quinto, si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 9.

Nella prima applicazione della presente legge potranno essere nominati alla qualifica iniziale dei ruoli del personale della carriera direttiva tecnica ed amministrativa di cui alla annessa tabella I i candidati riusciti idonei nell'ultimo concorso bandito per ciascuno dei due predetti ruoli.

I suddetti candidati saranno collocati nei ruoli secondo l'ordine delle graduatorie dei concorsi, dopo l'ultimo candidato dichiarato vincitore dei concorsi stessi.

Art. 10.

Dopo l'effettuazione delle possibili promozioni, nonchè dopo l'applicazione dei precedenti articoli 4, 5 e 6, dei commi secondo e quinto dell'art. 8 e del precedente art. 9, gli impiegati dei ruoli aggiunti istituiti in corrispondenza dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che presentino apposita domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere inquadrati nei ruoli organici di cui alle annesse tabelle I, II, III e IV, in corrispondenza della qualifica rivestita alla data della domanda, dopo l'ultimo impiegato della qualifica stessa, nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo comma quinto. Gli inquadramenti di cui sopra, che risultino eccedenti il numero dei posti conferibili ai sensi del primo comma del precedente art. 8, saranno disposti in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, i quali siano transitati nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine indicato al comma precedente, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ai sensi del comma anzidetto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

Gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio per legittimo atto di nomina presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e che successivamente alla data stessa conseguano l'inquadramento nei predetti ruoli aggiunti, potranno essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici, con le modalità stabilite al primo comma del presente articolo, decorrendo il termine per la presentazione delle domande dalla data di compimento della anzianità utile per il collocamento nei ruoli aggiunti.

Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati nelle varie categorie di personale non di ruolo dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in applicazione delle leggi 8 ottobre 1957, n. 970, 16 novembre 1957, n. 1122, e 2 gennaio 1958, n. 3, i quali sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora maturato l'anzianità necessaria per il collocamento nei rispettivi ruoli aggiunti, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto alla metà. Il collocamento dei predetti impiegati nei ruoli aggiunti non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore alla scadenza dei sei mesi sopra indicati.

Il personale collocato nei ruoli organici della carriera di concetto e della carriera esecutiva ai sensi del primo comma del presente articolo potrà conseguire la promozione alle qualifiche rispettivamente di sotto ispettore di prima classe e di archivista o equiparata soltanto per la parte dei posti disponibili nelle qualifiche stesse che risulti eccedente il numero degli impiegati di qualifiche inferiori che alla data del 1° gennaio 1959 già appartenevano ai rispettivi ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 11.

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge 16 novembre 1957, n. 1122, è soppresso.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con prelevamento dalle maggiori entrate conseguenti all'applicazione del successivo art. 13.

Art. 13.

A decorrere dal 1° gennaio 1960 i contributi nelle spese di sorveglianza dovuti a norma della legge 9 marzo 1949, n. 106, per l'esercizio di pubblici servizi di trasporto soggetti a concessione o autorizzazione sono moltiplicati per 3,5.

Tale maggiorazione si applica indistintamente a tutti i contributi chilometrici ed ai minimi fissati:

a) dagli articoli 1, 2 e 4 della predetta legge per le ferrovie pubbliche, le tramvie urbane ed extraurbane, i servizi di navigazione interna, le funicolari terrestri ed aeree (funivie), le slittovie, sciovie, seggiovie e simili, gli ascensori in servizio pubblico, le ferrovie private di seconda categoria ed i binari di raccordo, fermo restando, per questi ultimi, le esclusioni di cui al secondo comma dell'art. 4 della citata legge;

b) dagli articoli 5 e 6 della legge stessa per i pubblici servizi automobilistici per trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) e per i servizi pubblici di linea per trasporto merci con autoveicoli.

I contributi come sopra maggiorati sono raddoppiati durante la costruzione degli impianti fissi e sono tripli

cati, durante il periodo dei lavori, nei casi in cui sia accordata la sovvenzione od altro concorso dello Stato, nei casi di ricostruzione di linee o tratti di linee distrutti o danneggiati dalla guerra e nei casi di ammodernamento o potenziamento degli impianti in applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA I

Ruoli organici del personale della carriera direttiva del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Qualifica	Numero dei posti
Direttore generale	1 (*a*)

RUOLO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA TECNICA

Qualifica	Numero dei posti
Ispettori generali	22
Ispettori capi	45
Ispettori principali	60
Ispettori di 1ª classe Ispettori di 2ª classe	200
Totale	327

RUOLO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA

Qualifica	Numero dei posti
Ispettori generali	15
Ispettori capi	24
Ispettori principali	30
Ispettori di 1ª classe Ispettori di 2ª classe Ispettori di 3ª classe	100
Totale	169

(*a*) In luogo dei posti in soprannumero, con qualifica di ispettore generale superiore, previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono istituiti sei posti con qualifica di « direttore centrale », che rimangono in soprannumero fino alla revisione delle attribuzioni del Ministero dei trasporti

TABELLA II

Ruolo organico del personale di vigilanza della carriera di concetto del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Qualifica	Numero dei posti
Ispettore aggiunto capo	7
Ispettore aggiunto superiore	32
Ispettore aggiunto	54
Sotto ispettore di 1ª classe	102
Sotto ispettore di 2ª classe Aiuto ispettore	145
Totale	340

TABELLA III

Ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Qualifica	Numero dei posti
Archivisti capi o aiutanti capi o assistenti capi	48
Primi archivisti o aiutanti principali o assistenti principali	136
Archivisti o primi aiutanti o primi assistenti	211
Applicati o aiutanti o assistenti Applicati aggiunti o aiutanti aggiunti o assistenti aggiunti	475
Totale	870

TABELLA IV

Ruolo organico del personale della carriera ausiliaria del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Qualifica	Numero dei posti
Commessi	9
Uscieri capi	65
Uscieri Inservienti	183
Totale	257

TABELLA V

Ruolo del personale salariato del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Coeff.	Gruppo o categoria	Numero dei posti
193	Capi operai	10
167	Specializzati	25
157	Qualificati	45
151	Comuni	15
148	Manovali	5
	Totale	100

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1959.

Conferma del dott. Carlo Marzano, ragioniere generale dello Stato, nella carica di consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la lettera del Ministro per il tesoro n. 25970/138 G. M. del 22 dicembre 1959;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il dott. Carlo Marzano, ragioniere generale dello Stato, è confermato per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1960, nella carica di consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, a norma del terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1948, n. 1848.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1959

GRONCHI

ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1960
Registro n. 37 bilancio Trasporti, foglio n. 99. — BARNABA

(738)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1959.

Nomina del dott. ing. Manlio Diegoli a componente il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1960 il dott. ing. Manlio Diegoli, direttore centrale delle Ferrovie dello Stato, è nominato consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base al punto *b*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, in sostituzione del dott. ingegnere Amedeo Cuttica, vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato, che cessa dall'incarico il 31 dicembre 1959 perchè collocato in quiescenza.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1959

GRONCHI

ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1960
Registro n. 37 bilancio Trasporti, foglio n. 92. — BARNABA

(737)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1959.

Nomina del colonnello del genio in servizio permanente effettivo Zofrea Aldo a membro aggregato del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 1952, n. 1844;

Visto il proprio decreto 12 settembre 1957, n. 1120, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1957, registro n. 22 bilancio Trasporti, foglio n. 51;

Sulla designazione del Ministro per la difesa come da nota del 24 novembre 1959, n. 1832/M/Col;

Decreta:

Il colonnello del genio in servizio permanente effettivo tsg. Gastone Bordoni cessa, a decorrere dal 30 ottobre 1959, dalla carica di membro aggregato del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

A decorrere dalla stessa data è nominato membro aggregato del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato il colonnello del genio in servizio permanente effettivo tsg. Zofrea Aldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1959

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1960
Registro n. 37 bilancio Trasporti, foglio n. 98. — BARNABA

(739)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1960.

Sospensione delle importazioni di burro dall'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 22 marzo 1958;

Visto il decreto Ministeriale 4 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 6 dicembre 1958;

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1959;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1959;

Visto che il prezzo del burro è inferiore a quello previsto dall'art. 2 del citato decreto Ministeriale 4 dicembre 1958;

Considerata la situazione del mercato nazionale del burro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto è sospesa l'importazione di burro (v.d.04.03) da qualsiasi provenienza.

Art. 2.

Le dogane, peraltro, su presentazione di denuncia e benestare bancario, sono autorizzate a consentire l'importazione di burro che risulti viaggiante alla data di pubblicazione del presente decreto, semprechè spedito dall'origine con destinazione ultima Italia, nonchè di quelle partite che alla data predetta trovansi giacenti in dogana allo stato estero da non oltre cinque giorni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 febbraio 1960

Il Ministro: DEL BO

(792)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con il seguente fascicolo:

Conti e depositi bancari soggetti a controllo valutario operazioni e disposizioni varie, 5° aggiornamento, 2 gennaio 1960.

(763)

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

n. A-117 del 27 gennaio 1960 Conti autorizzati in valuta temporanea importazione.

(764)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 22.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 365 — Data: 7 aprile 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Savona — Intestazione: Rubino Giuseppe — Titoli da Debito pubblico: Prestito ricostruzione 3,50 %. al portatore 1 — Capital L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 164 — Data: 24 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Migliore Anna detta Marianna ed Apollonia fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2, Rendita 5 % - 1935 — Rendita annua: L. 1275.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 gennaio 1960

(344) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Corso dei cambi del 15 febbraio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,75	620,80	620,79	620,90	620,68	620,79	620,78	620,75	620,77	620,75
$ Can.	651,55	651,50	651,75	651,80	651,80	651,77	651,65	651,80	651,80	651,75
Fr. Sv.	143,10	143,05	143,08	143,075	143,10	143,04	143,025	143,25	143,04	144,05
Kr. D.	89,93	89,93	89,90	89,96	89,95	89,92	89,925	89,92	89,93	89,92
Kr. N.	86,83	86,87	86,85	86,895	86,90	86,86	86,87	86,85	86,86	86,85
Kr. Sv.	119,90	119,92	119,90	119,92	119,80	119,91	119,89	119,90	119,90	119,90
Fol.	164,60	164,66	164,65	164,69	164,55	164,65	164,50	164,65	164,66	164,65
Fr. B.	12,44	12,45	12,45	12,453	12,4425	12,45	12,45	12,43	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,47	126,48	126,48	126,53	126,52	126,49	126,50	126,48	126,49	126,50
Lst.	1739,75	1740,75	1740,80	1741,05	1740,25	1740,57	1740,75	1740,40	1740,45	1740,60
Dm occ.	148,83	148,85	148,87	148,89	148,80	148,86	148,855	148,85	148,85	148,87
Scell. Austr.	23,86	23,88	23,87	23,88125	23,87	23,88	23,8775	23,87	23,87	23,88

Media dei titoli del 15 febbraio 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	74,65
Id. 3,50 % 1902	71,80
Id. 5 % 1935	100,35
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,425
Id. 5 % 1936	100,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,175

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 febbraio 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,84
1 Dollaro canadese	651,725
1 Franco svizzero	143,05
1 Corona danese	89,941
1 Corona norvegese	86,882
1 Corona svedese	119,905
1 Fiorino olandese	164,667
1 Franco belga	12,451
1 Franco nuovo (N.F.)	126,515
1 Lira sterlina	1740,90
1 Marco germanico	148,872
1 Scellino austriaco	23,879

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Diario delle prove scritte della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 233 del 28 settembre successivo, con il quale fu indetta una sessione di esami di idoneità per ottenere l'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo;

Visto il decreto in data 26 gennaio 1960, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della sessione di esami di cui sopra;

Considerato che ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto, occorre fissare le date in cui avranno luogo le relative prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo, di cui alle premesse, avranno luogo in Roma nei giorni 2 e 3 maggio 1960, alle ore 8,30, presso il Palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4.

Roma, addì 28 gennaio 1960

Il Ministro: GIARDINA

(788)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte e della prova pratica del concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo della carriera direttiva del laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto Ministeriale 15 aprile 1959.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo della carriera direttiva del laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 2, 3 e 4 marzo 1960, alle ore 9.

La relativa prova pratica avrà inizio il 5 marzo 1960, alla stessa ora.

(787)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 7253 del 9 marzo 1959, con il quale venne bandito pubblico concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del vigente regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1958, è costituita come appresso:

Presidente:

Spedini dott. Ferdinando, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Nucciotti prof. Leonello, medico provinciale capo;

Guercio prof. Francesco, primario ostetrico degli Istituti ospedalieri di Cremona;

Boldoni dott. Angelo, libero esercente specialista in ostetricia;

Cora Elena, ostetrica condotta.

Segretario:

Gialanella dott. Mario, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio

Cremona, addì 1° febbraio 1960

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

(666)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.